

Comune di Gemmano

Provincia di Rimini

Gemmano, 25/09/2018

ORDINANZA N. 12/2018

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL DECORO URBANO.

IL SINDACO

Premesso che:

- la tutela ed il miglioramento del decoro urbano (pulizia delle strade, piazze, marciapiedi, giardini e spazi pubblici) rappresenta un obiettivo strategico e prioritario dell'Amministrazione comunale di Gemmano;
- il raggiungimento di tale obiettivo non può prescindere da una azione di forte contrasto dei fenomeni più diffusi di degrado ambientale, tra cui l'abbandono di rifiuti in genere, lo sporcare le pubbliche vie gettandovi o lasciando cadere rifiuti e/o oggetti vari;
- tali indecorosi comportamenti sono causa di scadimento della qualità urbana, di degrado e di limitazione di fruibilità delle aree e degli spazi pubblici;
- l'art. 3 commi 6 e 14 della Legge n. 94/2009 recante "Disposizioni in materia di sicurezza" sanziona il comportamento di chi "insozza" le pubbliche vie, anche gettando rifiuti ed oggetti dai veicoli in movimento o in sosta;
- in particolare, il comma 6 del citato articolo prevede che "le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze per chiunque insozzi vie pubbliche non possono essere inferiori all'importo di Euro 500,00";

Ritenuto

- Che nella totalità del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento del paesaggio, dell'ambiente e del panorama;

Considerato

- L'importanza che la vegetazione riveste come componente fondamentale del paesaggio, tutelato dall'art. 9 della Costituzione Italiana;
- La necessità di eseguire la pulizia dei terreni incolti in prossimità delle strade comunali, provinciali o vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere;
- La necessità di dovere eliminare tutte quelle situazioni che determinano degrado anche visivo e deturpamento dell'ambiente;

Rilevato

- La sussistenza di diverse situazioni ed episodi che arrecano danno, con le relative ripercussioni economiche a danno dell'amministrazione comunale e della cittadinanza, determinano lo scadimento del decoro urbano, il diffondersi del degrado e la limitazione della fruibilità delle aree e degli spazi pubblici, con conseguente scadimento della qualità della vita urbana e con conseguenti riflessi negativi sull'attrazione del turismo;

Atteso

- Che risulta necessario intervenire per sanzionare gli atti ed i comportamenti che generano di fatto situazioni di degrado, le quali turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e alterano il decoro urbano, provocando lo scadimento della qualità della vita urbana;
- Che l'Amministrazione comunale è impegnata tramite i propri servizi a garantire il decoro e la sicurezza del territorio;

VISTO

- L'art. 4 del D.L. 20.02.2017 n. 14 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città convertito in Legge n. 48 del 18.04.2017 che dispone: "ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città";
- L'art. 50 comma 5 del D.LGS. 18.08.2000 n. 267, nel testo modificato dall'art. 8 comma 1 del D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito in Legge con modificazioni dalla Legge n. 48/2017, che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana...".

Tutto ciò premesso

ORDINA

In tutto il territorio è fatto divieto di:

- Abbandonare rifiuti non ingombranti di ogni genere, anche in prossimità dei contenitori o dei luoghi specifici di raccolta. In caso di violazione la sanzione è pari a Euro 100,00;
- Abbandonare rifiuti ingombranti o conferirli con le modalità previste per le altre frazioni di rifiuto. In caso di violazione la sanzione è pari a Euro 500,00;
- Sporcare il suolo pubblico o di uso pubblico con escrementi di animali e cani. I proprietari sono tenuti a munirsi di appositi involucri o sacchetti, buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi, per la raccolta delle deiezioni canine. In caso di violazione la sanzione è pari a Euro 100,00;
- Abbandonare cibi per gatti e cani su suolo pubblico o di uso pubblico. In caso di violazione la sanzione è pari a Euro 100,00;

E' altresì fatto obbligo:

1. A tutti i gestori degli esercizi pubblici di tenere costantemente pulite, durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura, le aree pubbliche o di uso pubblico che siano occupate dall'esercizio pubblico. In caso di violazione il pagamento la sanzione è pari a Euro 250,00;
2. A tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali, provinciali e vicinali, a tutti i proprietari frontisti di aree e spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di procedere alle seguenti operazioni a tutela e ripristino del territorio:
 - Taglio della vegetazione incolta;
 - Taglio degli arbusti e sterpaglie cresciute impropriamente in terreni incolti nelle zone precedentemente dette;
 - Taglio delle siepi e rami che protendono sul suolo pubblico;
 - Non lasciare sul terreno materiali di qualsiasi natura ammassati o affastellati, tale da mettere a rischio di incendi e di inquinamento momentaneo o duraturo la superficie e il sottosuolo;
 - La pulizia del terreno da sterpaglie, accumulo di sottobosco e di ramaglie;
3. I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolari le siepi vive e tagliare i rami che protendono nel ciglio stradale, in modo che non possano deporre, gettare o provocare la caduta di pietre o frane sulle strade comunali, provinciali o vicinali;
4. I proprietari confinanti alle strade ed i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere dalle strade medesime, per il tratto che costeggia la loro proprietà o il fondo a loro affidato o goduto a qualsiasi titolo, gli scarti di vegetazione, le pietre o i materiali, come pure conservare e ripulire gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette;
5. La manutenzione delle reti di recinzione dei fondi privati che si affacciano alle aree pubbliche precedentemente dette;
6. I proprietari di aree agricole non coltivate, di aree verdi incolte, i proprietari di stabili con annessi a verde, i responsabili di cantieri edili o stradali ed i responsabili di altre strutture con annessi aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare gli interventi di manutenzione elencati mediante rimozione di qualsiasi elemento che possa rappresentare un pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, per la prevenzione d'incendi e per il decoro, entro e non oltre 30 gg dalla data di pubblicazione della presente ordinanza ed effettuare tali operazioni ciclicamente e/o ogni volta che vi sia necessità per garantire il decoro la salubrità pubblica e del paesaggio;
7. In caso di violazioni alle disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6 la sanzione è pari a Euro 100,00.

Qualora gli aventi obbligo giuridico ad adempiere a quanto sopra disposto non vi provvedano l'Amministrazione comunale, senza indugio e senza la necessità di produrre ulteriori analoghi provvedimenti, provvederà direttamente anche tramite imprese private ponendo la spesa a carico del trasgressore.

L'attività di controllo sul rispetto della presente Ordinanza è esercitata dai singoli cittadini attraverso lo strumento della segnalazione agli uffici comunali e agli organi competenti. Inoltre l'attività di controllo e la conseguente attività sanzionatoria viene esercitata da chi ne ha compito d'istituto: Uffici comunali, Polizia Locale, Forze dell'ordine.

IL SINDACO

Riziero Santi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)